

DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019 , n. 123

Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti
da eventi sismici. (19G00132)

Vigente al : 6-6-2022

Art. 9-quaterdecies.

(([Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#)))

((1. [All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:](#)

"i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020".))

Art. 9-quinquiesdecies.

(([Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#)))

((1. [All'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:](#)

"3-bis. Le eventuali somme disponibili sulla contabilita' speciale in esito alla conclusione delle attivita' previste dal presente capo e non piu' necessarie per le finalita' originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalita' ivi previste".))

Art. 9-sexiesdecies.

(((Modifica all'[articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#))))

((1. Il comma 13 dell'[articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](#), e' sostituito dal seguente:

"13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi e' compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 29".))

Art. 9-septiesdecies.

(((Introduzione dell'[articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#))))

((1. Dopo l'[articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](#), e' inserito il seguente:

"Art. 24-bis. (Piano di ricostruzione) - 1. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonche' la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione Campania.

2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'[articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#). A tale fine:

a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla Regione Campania;

b) il parere di cui al comma 4 del citato [articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016](#) e' reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto;

c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 del citato [articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016](#) e' reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della Regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il cui parere e' obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.

3. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalita' dei piani attuativi di cui all'[articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui

all'[articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione".))

Art. 9-duodevicies.

(((Modifiche all'[articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#))))

((1. Al [comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario" sono soppresse;

b) l'ultimo periodo e' soppresso.

2. Al [comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](#), le parole: "il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "i piani di cui al comma 2".

3. Il [comma 11 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](#), e' abrogato.))

Art. 9-undevicies.

(((Modifica all'[articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#))))

((1. Il [comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](#), e' sostituito dal seguente:

"6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), avviene mediante procedure

negoziare con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso con le modalita' previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, dello stesso codice. Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del codice di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#). Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto").

Art. 9-vicies.

(([Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#)))

((1. Al [comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](#), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attivita' a seguito della dichiarazione di inagibilita' dell'immobile strumentale all'attivita' d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attivita'").